

TAB. 4

Interventi nazionali integrativi di quelli comunitari - Interventi autorizzati

	1993	Variaz. % 92/93	1994	Variaz. % 93/94	1995	Variaz. % 94/95	1996	Variaz. % 95/96	1997	Variaz. % 96/97
Aiuti al maggazz. privato a breve term. vini da uve da tavola e mosti di uve	0	-100,0	0		0		0		0	
Manten. vacche nutrice	54.780.825.165	182,6	45.046.369.980	-17,8	31.352.527.975	-30,4	19.734.160.800	-37,1	26.494.457.695	34,3
Nascite vitelli	68.283.035	-80,9	0	-100,0	837.653.310		0	-100,0	0	
Set-aside	260.459.889.940	51,7	316.079.213.690	21,4	272.701.579.425	-13,7	186.404.786.650	-31,6	111.729.923.825	-40,1
Quote latte-riscatto quant. rifer.	0		78.300.600.950		11.548.472.100	-85,3	2.607.539.250	-77,4	325.414.050	-87,5
Latte - Ristrutt. della produz.	0		5.390.312.950		0	-100,0	153.638.950		93.673.250	-39,0
Somme disponib. per atti pignoram. presso terzi	10.421.942.220		0		4.494.661.025		4.761.343.230		121.390.450	
Controlli forniture alimentari indigenti	0		0		76.034.000		89.385.740	17,6	199.859.880	123,6
Olio d'oliva-aiuto al consumo restituz.Importi(faoga 90/91 e preced.)	0		268.594.670		0		76.582.670		0	
Somme erroneamente versate all'Azienda (da restituire)	0		0		0		71.162.930		0	
Versamento all'erario delle ritenute effettuate sui titoli di spesa	0		0		0		104.329.700		59.504.000	-43,0
Indennità compensativa titolo VIII- Forestazione, imboscamento e ambiente	0		0		0		3.941.244.475		9.334.129.200	136,6
Autorizzati in tot.	325.730.940.360	69,7	445.085.092.240	36,6	321.010.927.835	-27,9	217.944.174.395	-32,1	148.358.352.350	-31,9
Riepilogo spese Gestione Finanziaria										
Interventi diretti	7.380.976.670.430	31,9	7.346.537.884.880	-0,5	8.636.508.492.479	17,6	9.130.304.182.390	5,7	9.437.511.964.177	3,4
Interventi di commercializzazione	689.510.406.885	-41,4	261.507.387.510	-62,1	173.857.728.944	-33,5	263.937.795.700	51,8	173.457.158.895	-34,3
Spese per contrib. e ris. proprie zucchero	168.968.719.635	-1,7	290.534.103.305	71,9	276.106.803.504	-5,0	235.538.178.121	-14,7	171.713.987.905	-27,1
Interventi autorizzati	325.730.940.360	69,7	445.085.092.240	36,6	321.010.927.835	-27,9	217.944.174.395	-32,1	148.358.352.350	-31,9
Totale	8.565.186.737.310	20,0	8.343.664.467.935	-2,6	9.407.483.952.762	12,8	9.847.724.330.606	4,7	9.931.041.463.327	0,8

TAB. 5

Prospettazione d'Insieme NUOVA PAC

	1993	Variaz. % 92/93	1994	Variaz. % 93/94	1995	Variaz. % 94/95	1996	Variaz. % 95/96	1997	Variaz. % 96/97
Seminativi										
Cereali										
Mais - resa mais	221.521.386.485		574.204.589.400	159,2	840.174.181.230	46,3	963.188.693.170	14,8	1.000.670.959.655	3,9
Cereali diversi dalla resa mais	263.126.826.580		659.888.674.575	150,8	939.417.016.945	42,4	973.302.029.295	3,6	938.673.928.490	-3,6
Frumento duro - a. supplementare	427.805.973.240		908.515.801.510	112,4	950.314.266.125	4,6	997.045.619.175	4,9	1.219.551.620.775	22,3
	912.454.186.305		2.142.609.065.485	134,8	2.729.905.464.300	27,4	2.933.536.341.640	7,5	3.158.896.508.920	7,7
Semi oleosi										
Colza e ravizzone	1.213.172.720		5.971.898.550	392,3	36.922.558.540	518,3	69.183.058.510	87,4	123.195.046.290	78,1
Girasole	34.055.600.660		109.084.089.665	220,3	210.009.072.050	92,6	239.987.126.220	14,3	298.503.809.845	24,4
Soia	82.431.584.340		228.178.149.905	178,8	304.839.629.235	33,8	336.035.594.165	10,2	466.794.046.450	38,9
	117.700.357.720		343.234.138.120	191,6	551.771.259.825	60,8	645.185.778.895	16,9	888.492.902.585	37,7
Piante proteiche										
Piante proteiche - piselli,fave,favette ecc	5.745.398.560		12.577.480.730	118,9	12.275.665.090	-2,4	14.934.471.485	21,7	18.097.769.265	21,2
Semi di lino non tessile	310.610.065		16.097.910	-94,8	52.145.395	223,9	210.212.675	303,1	35.355.260	-83,2
	6.056.008.625		12.593.578.640	108,0	12.327.810.485	-2,1	15.144.684.160	22,8	18.133.124.525	19,7
LATTIERO-CASEARI										
Produz.lattiera: abband,riduz.	0		0		0		0		48.085.294.530	
Zootecnia										
Premi per bovini	0		165.138.952.315		242.308.468.620		311.818.527.280		364.344.190.710	
Premi per pecore e capre	117.021.549.930		308.942.421.115	184,0	370.924.703.585	20,1	370.999.470.835	0,0	319.858.059.000	-13,8
Sostegno del reddito	0		0		0		103.003.023.315		87.345.241.945	
Macellazione precoce vit.	0		0		0		0		23.000.308.630	
	117.021.549.930		474.081.373.430	305,1	613.233.172.205	29,4	785.821.021.430	28,1	794.547.800.285	1,1
Set-asido										
Ritiro di terre legate agli aiuti per ettaro	45.162.591.860		171.124.515.690	278,9	209.993.562.855	22,7	171.625.640.600	-18,3	112.576.625.980	-34,4
totale	1.198.394.694.440		3.143.642.671.385	162,3	4.117.231.269.670	31,0	4.551.313.466.725	10,5	5.018.732.256.825	10,3

8 - CONTROLLI SULL'ATTIVITA' E SULLE PROCEDURE CONTABILI DELL'AIMA

Il controllo cartolare sulle domande di aiuto presentate dai produttori agricoli e le visite periodiche presso le singole aziende, oltre che dalle Regioni, sono svolte da soggetti di diritto privato in regime di convenzione, mentre le funzioni di repressione delle frodi nel settore dell'agricoltura sono esercitate da organismi pubblici, quali il Corpo della Guardia di Finanza, attraverso il Nucleo speciale per la repressione delle frodi comunitarie, ai sensi dell'art. 55 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; l'Arma dei Carabinieri, attraverso il Nucleo repressione frodi alimentari, (art. 8 legge n. 491/1993); l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero per le politiche agricole; l'Istituto per il Commercio con l'estero (ICE), il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 2 luglio 1986, n. 319, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 445, oltre al controllo sulla qualità delle merci poste in commercio, partecipava³⁴, tramite un proprio funzionario, ai lavori delle commissioni regionali che sovrintendono alle operazioni di ritiro e di distruzione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari; gli Ispettorati provinciali agricoli, nonché, per quanto riguarda la produzione, l'aiuto al consumo e la commercializzazione dell'olio di oliva, l'A.G.E. - control s.p.a., i cui dipendenti ai sensi dell'art. 1 del D.L. 27 ottobre 1986, n. 701, convertito nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale ed esercitano i poteri propri di detta qualifica.

Il controllo sulla contabilità dell'Azienda, sia per quanto attiene alla gestione dei fondi nazionali che alla gestione di quelli comunitari, è effettuato in via permanente dal Collegio dei revisori dei conti. Oltre a tale forma di controllo, l'art. 9, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, aveva previsto che il

³⁴ Dal 1° giugno 1997, così come previsto a pagina 104, la composizione di tali commissioni è di esclusiva competenza regionale.

bilancio dell'AIMA fosse sottoposto a certificazione ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1995, n. 136.

Come è noto, la citata legge n. 491/1993 è stata totalmente abrogata dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

L'obbligo della certificazione, per quanto attiene alla gestione dei fondi comunitari, è previsto dall'art. 5 del regolamento CEE n. 729/70 e dall'art. 3 del regolamento CE n. 1663/95, della Commissione del 7 luglio 1995.

I menzionati regolamenti disciplinano le modalità di erogazione, contabilizzazione e rendicontazione dei fondi FEOGA - Sezione garanzia.

In tale ambito normativo sono indicati i criteri da adottare per il riconoscimento degli organismi nazionali pagatori, le procedure relative alla attività di autorizzazione dei pagamenti e le modalità di contabilizzazione, nonché l'obbligo di istituire presso ogni organismo pagatore un servizio di controllo interno ed un servizio tecnico.

La disciplina comunitaria prevede, fra l'altro, che le decisioni di riconoscimento delle spese autorizzate dall'organismo pagatore siano subordinate, oltre che alla verifica con cadenza annuale della contabilità ordinaria, alla certificazione di conformità delle spese stesse alla normativa comunitaria. Certificazione da rilasciarsi "da un servizio o da un organismo indipendente sotto il profilo funzionale dall'organismo pagatore" (art. 3, comma 1, Reg. CE n. 1663/95).

La certificazione, secondo la citata normativa, "si basa su un esame delle procedure nonché sull'esame di un campione di operazioni compiute dall'organismo pagatore.

La decisione annuale di liquidazione dei conti deve essere adottata in sede comunitaria entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

Di conseguenza, per consentire la definizione di tale procedura entro la menzionata data, sono stati fissati, tanto per gli Stati membri che per i competenti

organi della Comunità, termini assai ristretti entro i quali debbono essere espletate le loro rispettive incombenze.

In seguito alla mancata approvazione del disegno di legge recante norme per la istituzione di un apposito organo pubblico di certificazione dei conti degli organismi pagatori delle spese FEOGA-garanzia e nella impossibilità, per mancanza di tempo, di bandire un'apposita gara per la scelta dell'organismo di revisione, l'AIMA, su conforme parere del Ministero vigilante e degli organi comunitari, ha conferito, mediante trattativa privata, alla società RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A., l'incarico di certificazione dei conti Feoga-garanzia relativi agli esercizi finanziari 1996 e 1997, per il corrispettivo, rispettivamente, di lire 388 e 494 milioni, esclusa l'I.V.A., il cui onere è posto a carico del bilancio dell'AIMA stessa.

La medesima società è risultata inoltre vincitrice della gara tenutasi mediante licitazione privata per l'affidamento dell'incarico di certificazione dei conti FEOGA- garanzia relativi all'esercizio 1998, per il corrispettivo di lire 850 milioni.

La lievitazione del compenso spettante alla Società di revisione trova giustificazione nelle più ampie prestazioni, articolate anche in corso d'esercizio, richieste dal capitolato oggetto della gara.

La relazione sui conti dell'esercizio 1996 (primo esercizio da sottoporre a certificazione) è stata presentata dalla società nel termine stabilito in via eccezionale dagli organismi comunitari.

La relazione sui conti dell'esercizio 1997 risulta presentata nel termine previsto dal citato regolamento, ossia entro il 31 gennaio dall'anno successivo all'esercizio di riferimento.

Oltre ai controlli effettuati dai suindicati organi facenti capo a diverse pubbliche amministrazioni e dalla società di revisione, va evidenziato che sull'attività dell'AIMA, per quanto attiene alla gestione dei fondi della CE,

esercitano il controllo la Commissione europea e la Corte dei conti europea. Controllo che, in entrambi i casi, si svolge attraverso l'esame cartolare integrato da frequenti visite ispettive "in campo" e presso l'AIMA stessa.

Sull'utilizzo degli stessi fondi viene ora esercitato anche il controllo della Corte dei conti italiana, mediante l'apposita Sezione recentemente costituita ai sensi del regolamento di organizzazione deliberato dalle SS.RR., in applicazione dell'art. 4, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Inoltre la Corte dei conti, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 610/1982, esercita il controllo sull'intera gestione dell'AIMA con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, e ne riferisce al Parlamento anche sulla "efficienza economica e finanziaria".

9 - SPESE NON RICONOSCIUTE DA PARTE DELLA U.E.

Limitatamente al periodo considerato dal presente referto sono disponibili le liquidazioni definitive dei conti FEOGA - garanzia relative agli esercizi 1993 e 1994.

Dalle relazioni riepilogative fornite dall'AIMA risulta che per l'anno 1993 la somma complessiva delle spese non riconosciute riferite ai pagamenti effettuati dall'AIMA stessa con i fondi comunitari è pari a lire 157.730 milioni.

Per l'anno 1994 tale somma è pari a lire 122.498 milioni, oltre all'importo di lire 75.245 milioni sul quale deve ancora pronunciarsi l'Organo di Conciliazione.

Dal confronto delle indicate somme con quelle relative alle spese complessivamente pagate dall'AIMA di pertinenza della U.E., si ricava che il mancato riconoscimento delle spese in parola è dell'1,9% per il 1993 e dell'1,55% per l'anno 1994.

10 - AMMASSO PUBBLICO VOLONTARIO, NAZIONALE E COMUNITARIO - SERVIZIO DI ASSUNTORIA

Oltre alle varie forme di aiuto diretto al reddito dei produttori agricoli, di cui si è parlato, è rimasta in vigore, anche dopo la riforma della politica agricola comune (P.A.C.) risalente al 1992, una forma di aiuto indiretto a favore dei medesimi operatori, praticata attraverso misure di sostegno dei prezzi di mercato dei prodotti agricoli che vengono attivate nei periodi di massima offerta di ciascuna specie di prodotto che si verifica normalmente al termine della campagna di produzione ed all'inizio di quella di commercializzazione.

Tale sostegno è assicurato, da parte degli organismi comunitari o dei competenti organi nazionali, mediante l'acquisto, a prezzi prestabiliti, dei quantitativi di prodotto ritenuti di volta in volta eccedenti rispetto alle ordinarie esigenze del mercato nazionale od estero, evitando in tal modo il collasso dei prezzi.

Il prodotto acquistato con i fondi comunitari o nazionali è poi gradatamente venduto a prezzi di mercato o destinato a ricostituire le scorte c.d. strategiche, o agli aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo o agli indigenti o, infine, alla distruzione, quando si tratta di specie di prodotti facilmente deperibili (es. ortofrutticoli ed agrumi).

Questa forma di aiuto indiretto, che in passato ha rappresentato il principale veicolo di trasferimento dei fondi pubblici a favore del settore agricolo, è destinata a scomparire o ad essere fortemente ridimensionata in quanto poggia sul presupposto di un persistente e ricorrente stato di eccedenza di produzione rispetto alle ordinarie esigenze dei mercati.

La nuova P.A.C. è infatti orientata ad eliminare la formazione di eccedenze nel settore agricolo, facendo leva sull'abbandono di alcuni fondi agricoli per attivare processi di silvicoltura nella salvaguardia dell'ambiente, incentivando il miglioramento della qualità delle varie specie prodotte, specialmente nel comparto

ortofrutticolo ed agrumario, e favorendo la sperimentazione della produzione c.d. biologica.

Anteriormente alla riforma dell'AIMA, il sistema di intervento di cui è parola poggiava prevalentemente sui grandi aggregati associativi (Federconsorzi) i quali agivano nella triplice veste di associazioni professionali, di concessionari del servizio di ammasso pubblico esercitato in nome e per conto dell'AIMA stessa e di commercianti all'ingrosso dei prodotti acquistati con i fondi comunitari e nazionali.

Nelle precedenti relazioni è stato descritto il sistema e ne sono stati evidenziati i difetti.

La legge n. 610 del 1982 ha inteso eliminare la posizione monopolistica assunta in materia di intervento dalle varie associazioni di categoria, estendendo ad altri soggetti la possibilità di assumere il servizio di assuntoria o di ammasso pubblico per conto ed in nome dell'AIMA, istituendo a tal fine l'albo degli assuntori.

L'art. 3 della l. n. 610/82 attribuisce all'AIMA competenze relative alle attività riguardanti le operazioni d'intervento (ammasso pubblico) nel mercato agricolo avvalendosi anche di soggetti privati con compiti di assuntori.

Il ricorso all'intermediazione operativa di strutture specializzate private è reso necessario in quanto l'AIMA, come è stato già detto nelle precedenti relazioni, non è dotata di capacità tecnologiche ed organizzative tali da poter svolgere direttamente le funzioni di assuntore. A tal uopo il Ministro, presidente dell'AIMA, con il decreto del 12 aprile 1984, pubblicato nel supplemento della G.U. n. 114 del 26 aprile 1984, ha istituito l'albo degli assuntori, fissando i requisiti e le modalità necessarie per l'iscrizione alle varie categorie merceologiche previste dall'albo stesso e con riferimento ai bacini di utenza determinati periodicamente dall'AIMA. L'albo è teso a creare un elenco di operatori abilitati a curare le operazioni di provvista e stoccaggio di prodotti agro alimentari in nome e per conto dell'AIMA.

Pertanto, l'iscrizione all'albo è condizione necessaria per l'affidamento e l'espletamento dell'incarico di assuntore.

L'affidamento del servizio al singolo operatore deve avvenire, secondo quanto disposto dall'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610 e dall'art. 2, commi 1 e 3 del D.M. 12 aprile 1984, mediante stipulazione di una convenzione, previa licitazione privata o, nei casi previsti dalla legge, a trattativa privata "prioritariamente" a favore di associazioni ed unioni di produttori agricoli riconosciute, di cooperative di produttori agricoli e loro consorzi.

Come si vede, il ricorso alla procedura concorsuale resta circoscritto in un ambito di operatori assai limitato e di fatto la norma, per le ragioni che saranno successivamente indicate, non ha mai trovato concreta attuazione.

La disciplina delle assuntorie fissa criteri puntuali sia per quanto concerne i requisiti di idoneità tecnica, le modalità di iscrizione all'albo ed i fatti comportanti la sospensione e la cancellazione dal medesimo, sia per quanto attiene alle modalità di affidamento del servizio, alle obbligazioni patrimoniali dell'assuntore concessionario e dell'AIMA, nonché alle modalità di esecuzione del servizio stesso.

Il procedimento amministrativo di iscrizione, di sospensione e di cancellazione è curato dall'AIMA e termina in ogni caso con un provvedimento di natura discrezionale, impugnabile nei tempi e secondo le modalità previste per gli atti amministrativi.

I rapporti patrimoniali fra le parti sono disciplinati da un contratto (o convenzione) stipulato in posizione di parità.

Eventuali controversie sono risolte sulla base degli strumenti giuridici del diritto civile.

Sembra pertanto opportuno delineare i due istituti in modo separato, iniziando dall'albo degli assuntori.

a) Albo degli assuntori - Iscrizione, sospensione e cancellazione

Con la legge 13 maggio 1966 n. 303, di istituzione dell'AIMA, era stata prevista, all'art. 10, l'istituzione di Albi dei soggetti riconosciuti idonei ad assolvere i compiti di acquisto, di conservazione, di vendita dei prodotti e di ogni altra operazione per l'esecuzione degli interventi nel mercato dei prodotti agricoli.

Nonostante tale espressa disposizione, non vennero mai istituiti albi di assuntori per lo svolgimento dei servizi di commercializzazione dei prodotti agro-alimentari in nome e per conto dell'AIMA.

Con la legge 14 agosto 1982, n. 610, e precisamente all'art. 8, è stato ribadito il principio di utilizzare, per le operazioni di commercializzazione, i soggetti riconosciuti idonei, ed è stato precisato che gli operatori chiamati a svolgere tali compiti devono essere iscritti all'Albo degli assuntori, articolato secondo specifiche categorie merceologiche.

Il suddetto Albo come si è detto è stato formalmente istituito con decreto del Ministro-Presidente dell'AIMA del 12 aprile 1984. Con lo stesso decreto sono state altresì delineate le specifiche operazioni che possono essere compiute in nome e per conto dell'AIMA dagli assuntori. Si tratta delle operazioni di intervento dello Stato italiano secondo quanto prevedono i regolamenti comunitari in materia di mercato agricolo e delle operazioni di provvista e di stoccaggio di prodotti agro-alimentari ai fini della formazione di scorte obbligatorie o per graduare l'immissione di tali prodotti sul mercato interno, nonché, a fini promozionali, su mercati internazionali.

Le varie fasi previste per l'iscrizione si articolano nella domanda, nell'istruttoria da parte dei competenti uffici dell'AIMA e nella presentazione delle risultanze al Comitato Consultivo nazionale di cui all'art. 5 della legge n. 610/82, che esprime parere in ordine all'accoglimento o alla reiezione della domanda stessa.

Dopo l'emanazione del parere da parte del Comitato Consultivo nazionale, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia sull'accoglimento o sulla reiezione delle domande. Viene, quindi, data pubblicità-notizia dell'avvenuta chiusura dell'iter procedurale mediante pubblicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione sulla Gazzetta Ufficiale Italiana.

Per ciascun assuntore vengono così pubblicate, non solo la denominazione e la sede legale, ma anche i magazzini riconosciuti idonei, il luogo e la capacità massima di stoccaggio.

Con deliberazione del 13 dicembre 1990, sono state emanate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Consultivo nazionale, modifiche ai requisiti di idoneità tecnica ed alle modalità per l'iscrizione all'albo degli assuntori dell'AIMA, consistenti principalmente nell'istituzione di un Comitato dell'albo con il compito di svolgere funzioni di approfondimento istruttorio.

Tale compito doveva essere svolto in una fase procedurale intermedia: dopo il termine dell'istruttoria degli uffici e prima dell'esame del Comitato Consultivo Nazionale.

In entrambi i provvedimenti normativi richiamati sono previste anche le cause di sospensione e di cancellazione dall'albo.

Dopo i numerosi casi di frode scoperti negli anni 1992-1994 nella gestione del Servizio di assuntoria, è sorta l'esigenza di rivedere i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo e le cause di sospensione e cancellazione dal medesimo.

Di conseguenza, con deliberazione commissariale del 30 luglio 1997, la materia relativa ai requisiti ed alle modalità di iscrizione all'albo degli assuntori dell'AIMA è stata ulteriormente rivisitata, con il parere favorevole del Comitato Consultivo nazionale. Tale deliberazione è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1 settembre 1997.

La "ratio" del nuovo regolamento è quella di rendere ancora più penetranti gli accertamenti sulla capacità tecnica, finanziaria ed organizzativa dei richiedenti

l'iscrizione, nonché quella di verificare periodicamente la permanenza di tali requisiti e di inquadrare i rapporti tra l'AIMA e l'assuntore nell'ambito di una gestione ampiamente informatizzata, in conformità alle direttive impartite in materia dalla CE con il regolamento n. 2148/96 della Commissione dell'8 novembre 1996.

A tal fine sono state inserite numerose nuove clausole che garantiscono l'Azienda in ordine alla instaurazione ed alla prosecuzione di rapporti chiari, basati su un rapporto di reciproca fiducia.

Dal punto di vista procedurale, si è snellito l'iter, eliminando il Comitato per l'albo e ponendo precise responsabilità nella fase istruttoria a carico della Divisione Affari Generali dell'AIMA, nell'ambito della quale è stato istituito un apposito ufficio denominato "Albo Assuntori".

Rimangono inalterate le competenze del Comitato Consultivo Nazionale e dell'organo deliberante dell'AIMA.

E' stato previsto inoltre l'obbligo per l'assuntore di presentare periodicamente all'AIMA un'attestazione rilasciata da una società abilitata alla certificazione sulla conformità delle operazioni svolte per la conservazione del prodotto e sulle caratteristiche tecniche dei depositi.

La più rigida selezione per l'iscrizione all'albo e la più ampia facoltà di sospensione e di cancellazione dal medesimo, previste dal regolamento approvato con la deliberazione commissariale del 1997, se da un lato conferiscono maggiore garanzia per la regolare conduzione del servizio, dall'altro producono l'effetto di ridurre ulteriormente il numero degli aspiranti, rendendo sempre più difficile per l'AIMA attivare la procedura concorsuale della licitazione privata per la scelta dell'operatore al quale affidare di volta in volta la gestione del servizio di assuntoria.

In seguito all'entrata in vigore del nuovo regolamento molti assuntori si sono improvvisamente trovati sprovvisti dei requisiti indispensabili per conservare l'iscrizione all'albo pur avendo prodotti stoccati nei propri depositi.

Questi assuntori, in base ad una norma transitoria del nuovo regolamento (art. 13), potevano continuare a svolgere il loro incarico "fino al termine della campagna di commercializzazione in corso" nel mese di luglio del 1997. In realtà continueranno a svolgere l'incarico fino a quando saranno depositari delle materie dell'ammasso pubblico.

Nonostante la presenza della norma transitoria, di fatto, la rimozione dell'assuntore da una posizione legittimamente acquisita, dopo aver sostenuto ingenti spese per adattare i depositi ai requisiti tecnici richiesti dal precedente regolamento, sarà sicuramente fonte di un copioso contenzioso con l'Azienda che andrà ad aggiungersi a quello già esistente.

Va evidenziato che le nuove incombenze poste a carico degli assuntori per una migliore gestione del servizio sono state previste dal regolamento CE, Com. n. 2148/98, dell'8 novembre 1996 e l'AIMA non ha potuto fare altro che trasferirle nel disciplinare approvato con la deliberazione del 30 luglio 1997.

Le convenzioni in vigore nel 1997 dovrebbero essere tutte rinnovate, in quanto, in base al citato regolamento comunitario, l'assuntore è ora obbligato a comunicare all'AIMA i movimenti del mese di riferimento, in modo da porre la stessa nella condizione di comunicare alla Comunità la quantità di beni complessivamente giacente presso tutte le assuntorie.

Le condizioni previste dal nuovo disciplinare limitando, come già si è detto, il numero delle richieste di iscrizione all'albo da parte di assuntori che ancora detengono prodotti d'intervento, hanno fatto sorgere il problema del trasferimento del prodotto ancora giacente ad altri magazzini appartenenti ad assuntori in possesso dei requisiti richiesti.

L'operazione presenta notevoli difficoltà, sia perchè non esistono depositi sufficienti di proprietà dei pochi iscritti, sia per l'enorme spesa necessaria per il

trasferimento del prodotto stoccato sia, soprattutto, per l'esercizio del diritto di ritenzione che i vecchi assuntori ed attuali depositari pongono in essere unitamente alla richiesta al giudice competente di adeguate misure cautelari.

Al contenzioso apertosi in seguito alla cancellazione ed alla sospensione dell'iscrizione dall'albo a causa di ammanchi, furti, adulterazioni, fallimenti ecc., va aggiunto quello provocato dall'automatica cancellazione dall'albo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo disciplinare. La posizione conflittuale è ulteriormente aggravata dal fatto che il prodotto trattenuto dagli assuntori è di proprietà della Comunità, mentre il contenzioso è aperto con l'AIMA, la quale deve sostenerne le spese.

L'entità del contenzioso in atto, che si aggira intorno a lire 100 miliardi, serve a dare l'idea di quanto grave sia la situazione del rapporto venutosi a creare fra l'AIMA ed alcuni assuntori, situazione che, oltre ad impedire alla Comunità ed alla Azienda di rientrare in possesso del prodotto contestato o sottoposto a vincoli giudiziari, è aggravata dal fatto che alcuni assuntori non permettono al personale incaricato di accedere ai depositi per verificare l'esistenza del prodotto e le modalità di conservazione dello stesso. Ciò non consente all'AIMA di effettuare la ricognizione periodica, prevista dai regolamenti comunitari, necessaria per la compilazione degli inventari.

Va infine tenuto presente che le convenzioni stipulate durante la vigenza dei disciplinari sostituiti unilateralmente dall'AIMA continuano ad esplicare i loro effetti, non soltanto ai fini della maturazione dei compensi per il deposito del prodotto stoccato, ma anche ai fini del diritto di ricevere quello in via di maturazione.

Le misure cautelari disposte dal giudice competente nei confronti dell'AIMA, consistenti principalmente nella concessione del sequestro conservativo dei prodotti stoccati e le iniziative palesemente illecite prese da alcuni

assuntori, consistenti nell'impedire all'AIMA di disporre del prodotto conservato, provocano di per sè ingenti danni all'erario in quanto nella maggior parte dei casi si tratta di derrate facilmente deperibili con il trascorrere del tempo (si pensi all'olio di oliva, al frumento, al mais).

Anche nel caso in cui venga definitivamente riconosciuta in sede giudiziale la totale infondatezza delle pretese dell'attore o delle eccezioni del convenuto, con il conseguente obbligo di restituzione, sta di fatto che l'AIMA, nel migliore dei casi, ritorna in possesso di un prodotto fortemente degradato sia in riferimento all'originaria destinazione sia in relazione al valore di mercato.

Alle spese di giustizia poste a carico del bilancio dell'AIMA va pertanto aggiunto il danno, non facilmente quantificabile, derivante dalla perdita di valore del prodotto conteso o costituente oggetto delle misure cautelari giudiziarie.

A causa della vastità e della complessità del contenzioso in atto nel sistema delle assuntorie ed in considerazione delle difficoltà di raccordo della difesa legale dell'azienda affidata, per legge, alle diverse Avvocature distrettuali dello Stato, non è possibile per l'AIMA gestire proficuamente l'intero fenomeno e venire a capo entro un ragionevole lasso di tempo.

Per questa ragione, è auspicabile che il Ministero vigilante studi apposite norme di rimedio da proporre anche in sede comunitaria e che l'AIMA, nel frattempo, proceda ad una ricognizione del quadro complessivo necessario per mettere a punto una strategia di interventi capace di arginare e possibilmente contenere le dimensioni del contenzioso.

b) Gestione del servizio di assuntoria

Il servizio di assuntoria è affidato, come accennato, a soggetti di diritto privato iscritti nell'apposito albo, mediante convenzioni (o contratti) il cui